



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI RIMINI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CAMELI	MARIA TERESA	Presidente
☐	PICCIONI	CELIO	Relatore
☐	MAGALOTTI	MAURIZIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 80/15
depositato il 27/02/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THU03S200953/2014 IRES-ALTRO 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THU03S200953/2014 IVA-CRED.IMP. 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THU03S200953/2014 IRAP 2009
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

CROCIANI FRANCESCO MARIA
STUDIO DOMINICI & ASS.TI
VIA MARECCHIESE N.314/D 47922 RIMINI RN

difeso da:

DOMINICI FABRIZIO
C/O STUDIO DOMINICI E ASS.TI
VIA VIA MARECCHIESE 314/D 47922 RIMINI RN

difeso da:

CROCIANI FRANCESCO MARIA
STUDIO DOMINICI & ASS.TI
VIA MARECCHIESE N.314/D 47922 RIMINI RN

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 80/15

UDIENZA DEL

14/07/2015

ore 10:30

SENTENZA

N° 196/01/15

PRONUNCIATA IL:

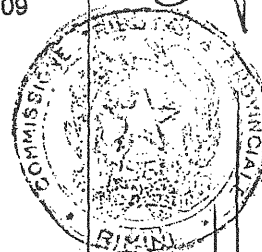
DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6/10/15

Il Segretario

Il Segretario

Andrea Perugini





(segue)

difeso da:
DOMINICI FABRIZIO
C/O STUDIO DOMINICI E ASS.TI
VIA VIA MARECCHIESE 314/D 47922 RIMINI RN

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 80/15

UDIENZA DEL

14/07/2015

ore 10:30

Trattasi del Ricorso notificato in data 06/02/2015 e ricevuto dall'ufficio in data 06/02/2015 avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini rubricato a R.G.R 000080/2015

Atto impugnato AA06 AVV. ACC. UNICO SDC

Periodo d'imposta: 2009

Tributo: II.DD + I.V.A.

Valore economico della controversia: 41.107,00 Euro

Ricorrenti:

[REDACTED]

Difensore: DR. FABRIZIO DOMIICI – AVV. FRANCESCO MARIA CROCIANI

[REDACTED]

Difensore: DR FABRIZIO DOMINICI – AVV. FRANCESCO MARIA CROCIANI

In data 22/07/2014, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini – Ufficio Controlli, notificava ai soci della società "[REDACTED]", cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 10/01/2012, l'avviso di accertamento n. THU03S200953/2014, emesso per l'anno d'imposta 2009, con il quale determinava, ai sensi dell'art. 39, 1° comma lettera d) del DPR 600/73 e 54, 2° comma del DPR 633/72, maggiori ricavi sottratti a tassazione pari ad € 130.000,00.

L'Ufficio procedeva pertanto al recupero a tassazione ai fini Ires di € 35.750,00, ai fini Irap di € 5.357,00, ai fini IVA di € 13.000,00, quale minor credito.

Essendo la società già cessata, l'Ufficio notificava ai soci, [REDACTED], un atto di accertamento di responsabilità, contestuale alla rettifica del reddito societario, ai sensi del combinato disposto art. 36 del DPR 602/73 e art. 2495 del codice civile.

Con tale atto veniva reso noto che, sulla base delle motivazioni in esso contenute, i predetti soci erano responsabili pro-quota per il pagamento dei tributi e dei relativi accessori dovuti dalla società Gestione Alberghi srl, precedentemente cessata.

Entrambi i soci [REDACTED], in data 06/02/2015 proponevano ricorso avverso l'atto di accertamento di responsabilità chiedendone il suo annullamento.

I ricorrenti deducevano:

- 1) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti amministrativi (art. 42 co.1 D.P.R. 600/73)
- 2) Illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 12 co. 2 della L. 212/2000
- 3) Violazione del diritto al contraddittorio
- 4) Inesistenza dell'atto presupposto: violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies della L. 241/90
- 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.P.R. 602/73
- 6) Vizio di motivazione

L'A.F si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Gradatamente si osserva:

- A) L'avviso di accertamento vedé nella figura del direttore provinciale il legittimato alla sottoscrizione.
il direttore provinciale è il dott. Elio Padovano.
Il giorno 22/07/2014 è stato sottoscritto l'atto di accertamento, firmato dalla Dott.ssa Grazia Cernigliano, reggente dell'Ufficio dal 21/07/14 al 03/08/14 per assenza del dott. Padovano.
L' A.F. non ha pertanto effettuato alcuna violazione del dettato normativo
- B) Premesso che l'attività di controllo è avvenuta in Ufficio, senza accessi e/o verifiche esterne, non risulta applicabile l'art. 12 co.2 della L. 212/2000
Stesso discorso per il termine di 60 gg nel caso di verifica fiscale effettuata nella sede del contribuente (cfr. Cassa. 8399 del 05/04/13)
- C) La nuova formulazione dell'art. 2495 c.c ha indotto la giurisprudenza a ritenere la cancellazione quale condizione sufficiente ai fini dell'estinzione della società.
Ne deriva la nullità dell'atto emesso nei confronti dei soci per illegittimità derivata stante l'inesistenza dell'atto presupposto (cfr. Cass. S.U. 4062 del 22/02/2010 e per quanto concerne i giudici di merito CTR Milano sentenza 79/08/11 del 15/06/11).
In verità esiste un orientamento giurisprudenziale secondo cui i soci di società di capitali rispondono limitatamente al capitale ricevuto dalla liquidazione mentre l'eventuale azione dell'AF può essere diretta nei confronti dei soci e/o dei liquidatori solo al sussistere di determinate condizioni oggettive, previa specifica individuazione della responsabilità.
Questa Commissione ritiene che l'illegittimità dell'atto presupposto travolga anche la legittimità dell'atto derivato, come ritenuto da CTP / RE sentenza 69/2014 / conforme CTR Venezia sentenza 86/13).
In ogni caso vorrà il principio secondo cui i soci della s.r.l. potrebbero tutt'al più essere chiamati a rispondere nei limiti del capitale ricevuto dalla liquidazione come risultante del bilancio finale di liquidazione.
Ma vi è di più e cioè l'ufficio ritenuto, che nel caso di cancellazione della società dal registro imprese, potesse essere imputato in capo ai soci, il reddito presuntivamente accertato in capo alla società estinta, in virtù della ristretta base azionaria, allora costituente la società cancellata. In particolare, l'ufficio ha presunto che i finanziamenti effettuati dai soci, pari a euro 130.000,00 euro e ritenuti reddito della società dall'ufficio, fossero reddito sottratto a tassazione nella società cancellata e sulla base di detta presunzione, l'ufficio ha applicato l'ulteriore presunzione di distribuzione dei dividendi in capo ai soci.
Secondo la CTR delle Venezie, sopra richiamata, la cancellazione dal Registro delle Imprese, comporta non solo l'invalidità degli atti emessi nei confronti del soggetto estinto ma anche di quelli riguardanti i soci. Dalla motivazione si evince infatti che i giudici hanno dapprima accertato incidente tantum l'invalidità degli avvisi notificati alla società estinta e quindi dichiarato l'invalidità derivata degli avvisi notificati ai soci in quanto privi di un indispensabile presupposto logico giuridico. "E' infatti evidente che la presunzione di attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società, presuppone logicamente che sussista un valido accertamento, a carico della società, di ricavi non contabilizzati". Proprio perché è da considerarsi inesistente, l'atto diretto alla società estinta, esso non può rappresentare il presupposto logico giuridico per la tassazione di un reddito pro quota in capo al socio".
Quindi, alla luce della predetta analisi giurisprudenziale, non può che convenirsi che, eventuali atti impositivi provenienti dalla società estinta, siano da considerarsi illegittimi e come tali vanno annullati dal Giudice adito. Qualora si propendesse per la prevalenza dell'orientamento

civilistico amministrativo, per la società di capitali nella fattispecie in esame, l'ufficio potrà tutt'al più far valere la pretesa impositiva:

- nei confronti dei soci, (), nei limiti delle somme da questi percepite in base al bilancio finale di liquidazione;
- nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, cos' come dispone l'art. 2495 c.c.;

Poiché però la contestazione relativa all'atto impugnato è diretta ai soli ex soci (per completezza al signor [] anche nella sua qualità rappresentante), con esclusione di qualsivoglia responsabilità imputabile agli ex amministratori o ex liquidatori, l'Ufficio dovrà in ogni caso, abbandonare la pretesa impositiva, stante il chiaro disposto normativo, che secondo il prevalente orientamento stabilisce che "in virtù della riforma del diritto societario, i creditori insoddisfatti, ivi compreso, l'ufficio, possono agire solo nei confronti dei soci o dei liquidatori, con la precisazione che questi ultimi risponderanno solo se ne risulti acclarata la loro responsabilità. (C.T. Prov. Lucca 20.04.2007 n. 176)

"in tal caso, l'accertamento, dovrà contenere una motivazione specifica e rinforzata, atta ad individuare e chiarire il perché l'ufficio ritiene un determinato socio o liquidatore fiscalmente responsabile, del danno cagionato"

Altri motivi di ricorso vengono es essere privi di esame, stante l'accoglimento per quanto sopra descritto.

Le spese possono ritenersi compensate sia in relazione alla soccombenza di entrambi i contendenti in alcune questioni trattate, sia per l'obiettivo difficoltà della materia trattata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso

Spese compensate

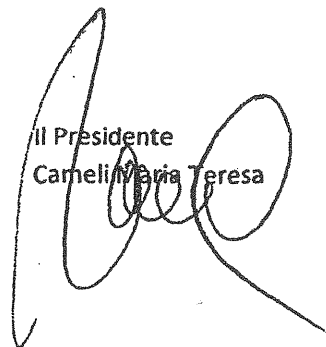
Rimini il 14/07/2015

L'estensore

Celio Piccioni



Il Presidente
Camelina Maria Teresa



LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DA
N. 5 FOGLI, E' CONFORME
ALL'ORIGINALE
Rimini, 8/10/15
IL RAPPRESENTANTE



